

Ordinanza di sospensione parziale della coltivazione di un bacino estrattivo per carenza dei titoli di disponibilità di parte dei terreni costituenti l'area della cava

T.A.R. Veneto, Sez. II 3 agosto 2016, n. 933 - Pasi, pres.; Morgantini, est. - Telve Rigo S.r.l. (avv.ti Neri, Peterle) c. Regione Veneto (avv.ti Londei, Zanlucchi).

Cave e torbiere - Ordinanza di sospensione parziale della coltivazione di un bacino estrattivo per carenza dei titoli di disponibilità di parte dei terreni costituenti l'area della cava.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, adottato in data 11 Dicembre 2013, sono stati sospesi i lavori di coltivazione del bacino estrattivo di sabbia e ghiaia denominato "Cà Matta – Bonelle" in comune di Vedelago, limitatamente ai terreni per i quali è intervenuta disdetta del contratto d'affitto dei terreni, così come accertato con sentenza del tribunale di Padova con sentenza n° 2798/2013.

Nello stesso provvedimento impugnato è altresì precisato che la sospensione è valida fino ad avvenuta dimostrazione del possesso di titolo di disponibilità sui terreni.

Parte ricorrente fa presente che avverso la sopra richiamata sentenza del tribunale di Padova ha proposto appello alla corte d'appello di Venezia.

Il collegio evidenzia quanto segue:

- l'art. 16 della legge regionale n° 44 del 1982 stabilisce che la disponibilità dell'area è requisito per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava;
- allo stato, con riferimento ai terreni oggetto dell'ordinanza regionale impugnata, la sopra richiamata statuizione del tribunale di Padova non è stata annullata dalla corte d'appello;
- non vi sono dunque idonei elementi per contestare la circostanza, evidenziata dall'amministrazione, che sui terreni in contestazione non sussiste titolo di disponibilità e l'acquisizione di tali elementi non richiede il necessario previo passaggio in giudicato della sopra richiamata sentenza del tribunale di Padova;
- nel caso in cui in futuro la parte ricorrente sia in grado, sulla base di circostanze sopravvenute, di dimostrare il titolo di disponibilità dei terreni, potrà presentare istanza di revoca della sospensione all'amministrazione regionale. Tale profilo è stato specificamente considerato dalla regione Veneto quando, con decreto n° 14 del 31 Gennaio 2014 ha revocato la sospensione dei lavori di coltivazione della cava limitatamente al mappale n° 86 per il quale parte ricorrente aveva da ultimo presentato il titolo di disponibilità.

Il ricorso è pertanto infondato.

La condanna alle spese segue la soccombenza, nella misura equitativa di Euro 1.500, da aggiungersi alla medesima somma già oggetto di condanna nella fase cautelare.

(Omissis)